




MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
 AOODGAI - DIREZIONE GENERALE AFFARI INTERNAZIONALI
 REGISTRO UFFICIALE
 Prot. n. 0002416 - 28/02/2012 - USCITA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Roma, 28 FEB. 2012



Ai Rettori
 Istituzioni universitarie
 LORO SEDI

e p.c. Al Direttore
 AGENZIA NAZIONALE
 LLP - FIRENZE

OGGETTO: Tirocini formativi – circolare n. 24 del 12 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Applicabilità ad Erasmus Placement.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 11 del D.L. 138/2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 24 del 12 settembre 2011, ha illustrato la finalità dell'intervento legislativo, sciogliendo pertanto alcuni dubbi interpretativi.

Tramite l'Agenzia Nazionale LLP sono pervenuti dei quesiti, da parte di alcune università, relativi all'applicazione della circolare suddetta ai tirocini Erasmus Placement del programma comunitario LLP/Erasmus.

Dalla circolare suddetta si evince che le indicazioni date si riferiscono esclusivamente ai tirocini formativi e di orientamento, con limiti temporali della durata di sei mesi, che siano espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani e non ai tirocini curriculari.

Con riferimento a questi ultimi, la circolare prevede che i tirocini o stages per identificarsi, come tirocini curriculari, debbano soddisfare le seguenti caratteristiche:

- promozione del tirocinio da parte di una università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici;
- destinatari della iniziativa devono essere gli studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (p.es. tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed inoltre, tenendo conto della finalità della mobilità Erasmus Placement, le attività di selezione per i flussi di mobilità possono proseguire come previsto dalle procedure del programma comunitario, in quanto tale mobilità si qualifica come tirocinio curriculare.

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Limina

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon